

ISTANZA PER LA RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU

All'Ufficio IMU – TASI e ICI
del Comune di Guiglia (MO)

Il/La sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____
Residente a _____ Via _____ n. _____
Codice fiscale _____ tel. _____
e-mail _____ @ _____

(da compilare solo per le persone giuridiche)

in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società/Associazione/altro

Ragione sociale _____
p.Iva/cod.fiscale _____ tel. _____
e-mail _____ @ _____

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) del Comune di Guiglia, di rateizzare i seguenti avvisi di accertamento:

PROVVEDIMENTO NUMERO	DATA DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DA PAGARE

Di importo complessivo pari ad € _____ in n. _____ rate¹ mensili con decorrenza a partire dal _____

La rateizzazione comporterà l'applicazione degli **interessi** previsti dell'art. 8 del regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e dell'art. 11 del regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Il sottoscritto è consapevole che **in caso di mancato pagamento anche di UNA sola rata decadrà automaticamente dal beneficio** della rateizzazione medesima, e l'intero importo residuo comunque non versato, sarà immediatamente riscuotibile e non potrà più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

Guiglia lì _____

Firma

1

- Valori compresi da € 500,00 a € 2.000,00 massimo 6 rate
- Valori superiori a € 2.000,00 ma non superiori a € 5.000,00 massimo di 12 rate
- Valori superiori a € 5.000,00 massimo 18 rate.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

Art. 8

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento.

1. Qualora l'importo risultante dall'avviso di accertamento, o anche più avvisi, risulti superiore a Euro 500,00 il contribuente, previa richiesta al Responsabile del Tributo, può effettuare il versamento delle somme dovute entro i termini di seguito indicati:

- Valori compresi da € 500,00 a € 2.000,00 il versamento delle somme dovute può essere effettuato in 6 (sei) rate mensili di pari importo a partire dalla scadenza indicata nell'avviso/i notificato/i;

- Valori superiori a € 2.000,00 ma non superiori a € 5.000,00 il versamento delle somme dovute può essere effettuato in 12 (dodici) rate mensili di pari importo a partire dalla scadenza indicata nell'avviso/i notificato/i mesi successivi la scadenza dei termini indicati negli avvisi stessi.

- Valori superiori a € 5.000,00 il versamento delle somme dovute può essere effettuato in 18 (diciotto) rate mensili di pari importo a partire dalla scadenza indicata nell'avviso/i notificato/i mesi successivi la scadenza dei termini indicati negli avvisi stessi.

2. Il pagamento differito comporta l'applicazione degli interessi legali sulle somme versate oltre il termine di scadenza ordinaria e per il periodo di effettivo differimento. Nel caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non assolta, decadendo altresì dall'eventuale beneficio della definizione agevolata relativa alle sanzioni.

3. Per il differimento dei versamenti di cui al comma 1 del presente articolo la richiesta deve pervenire al Servizio Tributi del Comune entro 45 giorni dalla notifica dell'avviso e, contestualmente, il contribuente deve presentare istanza di adesione per beneficiare, ove spetti, della riduzione delle sanzioni ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni.